

CEDU, FAMIGLIA E MINORI

Maria Giuliana Civinini

*Presidente del Tribunale di Pisa
già Co-Agente del Governo davanti alla CEDU*

13 Luglio 2020

**Formazione Distrettuale di Firenze della SSM
Fondazione per la formazione forense CoA Firenze**

Siamo tutti giudici di Strasburgo

ROBERT SPANO, Presidente della Corte EDU:

È di grande importanza per il sistema della Convenzione che i giudici nazionali aspirino, per quanto possibile, ad acquisire conoscenza della Convenzione e della giurisprudenza della Corte. Dobbiamo **parlare la stessa lingua giuridica** della Convenzione a Strasburgo e Roma, a Strasburgo e Mosca, a Strasburgo e Sarajevo. La Convenzione si basa sull'esistenza di **una comunità di giudici europei che insieme, in collaborazione, applicano i diritti e le libertà della Convenzione**. Pertanto, tutti i giudici degli Stati membri del Consiglio d'Europa sono in questo senso "giudici di Strasburgo". Il sottolineare l'importanza di questa nozione di "comunità" di giudici europei costituirà uno dei temi principali del mio mandato come Presidente della Corte.

https://www.questionegiustizia.it/articolo/dialogando-con-robert-spano-presidente-della-corte-europea-dei-diritti-dell-uomo_03-06-2020.php

Prima di ricorrere alla CEDU ...

Il giudice nazionale è il primo garante della protezione dei diritti umani
La “carta” CEDU va giocata innanzi tutto sul tavolo di casa

Il giudice, nel decidere una fattispecie, deve chiedersi

- Se la disciplina e la sua attuazione concreta sono conformi alla Convenzione, in specie all'art. 8
- Come può rendere più effettiva la tutela dei diritti umani

L'avvocato deve **sottoporre al giudice** la questione del rispetto dell'articolo 8 CEDU, quando formula istanze a contenuto sostanziale o eccezioni processuali

- **Per ottenere tutela** nel processo interno
- **Per non incorrere nell'eccezione di non esaurimento** dei rimedi interni (la facoltà per lo Stato di raddrizzare un torto o evitare una violazione è una prerogativa convenzionale) – articolo 35 CEDU
- Per realizzare una **dinamica virtuosa** di avveramento della convenzione a livello interno



Concetti chiave

- ❖ **Principio di sussidiarietà**
- ❖ **Margine di apprezzamento**
- ❖ **Consenso europeo**
- ❖ **Obbligazioni di mezzo e non di risultato**
- ❖ **Interesse superiore del minore**

Principi CtEDU (apparentemente) consolidati

- In materia di tutela del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della vita familiare, in particolare per quanto riguarda l'adozione, **non esiste un consenso europeo consolidato**;
- Gli Stati godono di **un ampio margine di apprezzamento** nella regolamentazione del sistema di protezione e, in pratica, di grande libertà nella valutazione della necessità di prendere in carico un bambino;
- **Il compito della Corte EDU non è quello di sostituirsi alle autorità nazionali**, che beneficiano di un contatto diretto con tutte le parti interessate, **ma di controllare nell'ottica della Convenzione le decisioni** da queste adottate nell'esercizio del loro potere discrezionale; v. ex multis *arrêts Hokkanen c. Finlande*, § 55, *Johansen*, § 64, et *K. et T. c. Finlande*, § 154 ; *Olsson (no 2)*, § 90

Principi - segue

- la Corte EDU deve verificare se i **motivi** invocati per giustificarle sono **pertinenti e sufficienti** ai fini del § 2 dell'articolo 8; v. arrêts *Olsson* (no 1), § 68, *Johansen*, § 64, *Olsson* (no 2), § 87, *Bronda*, § 59, *Gnahoré*, § 54, et *K. et T. c. Finlande*, § 154 ; *Rampogna et Murgia c. Italie*, § 3 et 4 ; *Kutzner*, § 65
- il **controllo è più rigoroso** e il **marginale di apprezzamento è più ristretto** rispetto all'effetto progressivamente più restrittivo delle misure adottate; v. *Kutzner c. Allemagne*
- l'**interesse superiore del minore** ha in ogni caso un'importanza decisiva; *inter alia*, *Olsson* (no 2) § 90 ; *Söderbäck C. Suède* ; *Buscemi C. Italie*; *Strand Lobben and others c. Norway* , § 104, 110



ATTENZIONE

Motivazione chiara con indicazione delle ragioni e degli elementi di supporto dell'intervento prescelto

Tanto più il caso è difficile e la soluzione incisiva quanto più e bene si deve motivare

Il dispositivo deve essere chiaro e dettagliato. Se richiesto intervento di SS o altre PA, le prescrizioni e le richieste devono essere specifiche

Principi – segue

Le obbligazioni sostanziali

- Lo Stato non ha solo l'obbligo negativo di astenersi da illecite interferenze nella vita familiare ma anche **obbligazioni positive**.
- Tra queste, la realizzazione di tutte le misure necessarie per favorire la **riunificazione di genitori e figli** e per far sì che il genitore con cui il bambino non vive possa esercitare un **effettivo diritto di visita**
- **Si tratta di una obbligazione di mezzi** e non di risultato
- La Corte deve verificare che lo Stato abbia fatto **tutto quello che è ragionevole pretendere** per riunificare genitore e figlio
- La **collaborazione di tutti i soggetti coinvolti** è essenziale e lo Stato deve fare il possibile per ottenerla
- Il ricorso a **misure coercitive** deve essere estremamente prudente
- L'**interesse del minore** deve avere primaria importanza
- Misure come la **presa in carico definitiva e l'adozione piena** dovrebbero essere applicate solo in **circostanze eccezionali** e devono ispirarsi all'esigenza primordiale di tutela dell'interesse superiore del minore;



ATTENZIONE

Attenta valutazione
dell'interesse del
minore sulla base di
indicatori specifici

**Centralità
dell'ascolto**

**Centralità dei
desideri del minore**

Un'obbligazione di mezzi e non di risultato

L'obbligo di intervento delle autorità nazionali non è assoluto, poiché talvolta il ricongiungimento di un genitore con il figlio che vive da tempo con l'altro genitore non può avvenire immediatamente e richiede dei preparativi. La natura e la portata di tali preparativi dipenderà dalle circostanze di ogni caso, ma la **comprensione e la cooperazione di tutti gli interessati saranno sempre un fattore importante**. Mentre le autorità nazionali dovrebbero cercare di **facilitare tale cooperazione**, il loro obbligo di ricorrere alla coercizione in questa materia non può che essere limitato: esse devono tener conto degli interessi e dei diritti e delle libertà di quelle stesse persone, e in particolare **dell'interesse superiore del minore** e dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Qualora il contatto con i genitori possa minacciare questi interessi o pregiudicare questi diritti, spetta alle autorità nazionali garantire un giusto equilibrio tra di loro. **Il punto decisivo è se le autorità hanno adottato tutte le misure necessarie per facilitare l'accesso che potrebbero ragionevolmente essere loro richieste nelle circostanze** (*Ignaccolo-Zenide, § 94; Nuutinen contro la Finlandia, § 128, Volesky contro la Repubblica ceca, § 118*).

Il fatto che gli sforzi delle autorità siano stati vani non porta automaticamente a concludere che lo Stato sia venuto meno ai suoi obblighi positivi (cfr. *Mihailova, § 82; Lombardo, § 84; Nicolo Santilli, § 67*)

Esempio - un caso di adozione: dec. Minervino e Trausi c. Italia 02/02/2019

57. La Corte rileva che per quanto riguarda il collocamento dei bambini sono state pronunciate molte e frequenti decisioni giudiziarie. Rileva inoltre che tali decisioni sono state prese dopo ripetuti e graduali interventi da parte dei servizi sociali per più di cinque anni (...) volti a riunire i ricorrenti e i bambini. 58. La Corte osserva che, dalla motivazione di queste differenti decisioni, risulta chiaramente che i giudici che si sono pronunciati in seguito lo hanno fatto **dopo aver esaminato attentamente e approfonditamente** la situazione dei ricorrenti e dei bambini, e **dopo aver preso in considerazione le richieste dei bambini stessi**. Le misure di collocamento sono state decise sulla base delle condizioni fisiche e psicologiche dei cinque bambini, delle privazioni materiali, psicologiche e affettive e dell'incapacità dei genitori di prendersi cura di loro. In seguito, le suddette misure sono state confermate a causa della mancanza di un miglioramento delle capacità genitoriali e delle condizioni di vita dei ricorrenti, nonostante l'aiuto fornito, nonché dell'insufficiente evoluzione delle relazioni tra i ricorrenti e i loro figli.

59. Inoltre, la Corte ritiene doversi sottolineare che il compito delle autorità era e resta molto complesso, data la delicatezza di questo tipo di cause, e anche del fatto che **i bambini hanno costantemente manifestato la loro volontà di non ritornare a vivere nella loro famiglia d'origine**. 60. La Corte rileva altresì che le autorità hanno dovuto affrontare, nelle condizioni sopra descritte, il difficile e delicato compito di mantenere un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco in una causa complessa. Pertanto il ricorso deve essere respinto ...

Esempio – un caso di diritto di visita

Spano c. Italia – 24 marzo 2020

i fatti e la cognizione della Corte

40. Si osserva innanzitutto che il richiedente è stato condannato per abuso sessuale su suo figlio. Pertanto, **in attesa dell'esito del procedimento penale, l'interesse del minore giustificava la privazione della potestà genitoriale e la limitazione del diritto di visita** del richiedente e legittimava l'interferenza con il diritto del richiedente al rispetto della sua vita familiare. L'ingerenza era quindi, fino alla fine del processo e fino all'assoluzione del richiedente, **"necessaria per la tutela dei diritti altrui", in questo caso i diritti del suo bambino**. 41. Tuttavia, lo stesso interesse del bambino richiedeva anche che il legame familiare si sviluppasse nuovamente non appena le misure adottate non sembrassero più necessarie (Olsson c. Svezia (n. 2), n. 13441/87, § 90, Serie A n. 250). 42. La Corte ritiene che ...il suo compito è quello di accertare se le autorità nazionali abbiano **adottato tutte le misure che potevano ragionevolmente essere loro richieste** a seguito dell'assoluzione del ricorrente per garantire il mantenimento dei legami tra il ricorrente e suo figlio (Bondavalli c. Svezia (n. 2), § 90, serie A n. 250). Italia, n. 35532/12, § 75, 17 novembre 2015) e di esaminare le **modalità di intervento** delle autorità per facilitare l'esercizio del diritto di accesso del richiedente (Hokkanen c. Finlandia, 23 settembre 1994, § 58, serie A n. 299-A, e Kuppinger c. Germania, n. 62198/11, § 105, 15 gennaio 2015). Si precisa inoltre che, in un caso di questo tipo, l'adeguatezza di un provvedimento è giudicata dalla **rapidità** con cui viene attuato (Piazzi c. Italia, n. 36168/09, § 58, 2 novembre 2010).

Segue - Spano c. Italia

Il desiderio del minore

.... 47. Nel caso in esame, la Corte ritiene che le autorità abbiano adottato le misure appropriate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di accesso del richiedente (cfr., al contrario, Bondavalli, citata, § 81, Macready contro Repubblica Ceca, nn. 4824/06 e 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzì, citata, § 61). Essi avevano preso **le opportune iniziative per stabilire contatti efficaci** (cfr. D'Alconzo c. Italia, n. 64297/12, 23 febbraio 2017, e, viceversa, Lombardo, citato, § 92, e Piazzì, citato, § 61) e avevano **avviato un progetto di avvicinamento tra il richiedente e suo figlio**. 48. La Corte sottolinea inoltre che il compito delle autorità in questo caso era tanto più complesso in quanto **il minore aveva costantemente espresso il desiderio di non incontrare il ricorrente**. A questo proposito, ribadisce che **è necessaria la massima cautela quando si ricorre alla coercizione in questo settore** (Mitrova e Savik c. ex Repubblica iugoslava di Macedonia, n. 42534/09, § 77, 11 febbraio 2016, e Reigado Ramos c. Portogallo, n. 73229/01, § 53, 22 novembre 2005), **in particolare per quanto riguarda i minori il cui livello di maturità richiede che si tenga conto dei loro desideri**.

Principi – segue

il « giusto processo » di famiglia

Per quanto riguarda il **processo decisionale**, la Corte EDU deve:

- determinare se i genitori siano stati **coinvolti nel procedimento** in misura sufficiente a garantire la protezione dei loro interessi e se questi siano stati in grado di presentare pienamente le loro argomentazioni;
- verificare se i tribunali nazionali abbiano svolto un **esame approfondito** dell'intera situazione familiare e di tutta una serie di fattori, in particolare di fatto, emotivi, psicologici, materiali e medici, e una valutazione equilibrata e ragionevole degli interessi di ciascuno, con la costante preoccupazione nel determinare quale sarebbe la soluzione migliore per il bambino.

Profili problematici.

1. La rappresentanza del minore, del suo interesse, e dell'interesse dell'altra parte

Casi pratici

Luca viene adottato dopo anni di affido extra-familiare; la madre – decaduta dalla responsabilità genitoriale e che non vede il figlio dall'età di un anno – lamenta la violazione dell'articolo 8 agendo per sé e per il figlio.

Giulio è collocato presso la madre, che non rispetta il diritto di visita; il padre lamenta la violazione dell'articolo 8, agendo per sé e per il figlio.

La madre ha la **legittimazione** ad agire per il figlio?

Chi tutela la vita familiare dei **genitori adottivi**?

I genitori adottivi possono intervenire?

In caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, può ricorrere un solo genitore?

Se sì, l'altro genitore può intervenire?

Chi tutela e rappresenta gli **interessi del bambino**?

Il bambino può intervenire?

1.1. Un approccio pragmatico.

A.K. E L. c. Croazia e N.TS e al. C. Georgia

Un approccio pragmatico >

A.K. e L. c. Croazia: La situazione dei minori rispetto all'articolo 34 richiede un esame attento in quanto questi ultimi dipendono generalmente da altre persone per sottoporre le loro doglianze e rappresentare i loro interessi e non hanno necessariamente l'età o la capacità richieste per autorizzare che altri compiano concretamente tali atti in loro nome (P.C. e S. c. Regno Unito (dec.), n. 56547/00, 11 novembre 2001). **La Corte considera che sia opportuno evitare un approccio restrittivo o formalistico in materia.»**

N. TS e altri c. Georgia: la Corte ha ammesso la richiesta della zia per conto dei nipoti di 10 e 6 anni, perché "alla data del deposito della domanda, i bambini vivevano da più di due anni" con la famiglia materna che si prendeva cura di loro, dando luogo a "un legame sufficientemente stretto con i nipoti" e tenuto conto della vulnerabilità della situazione dei bambini a causa della loro minore età, della perdita della madre e del rapporto ostile con il padre. In questa situazione, la zia - una persona senza parenti biologici - era il parente più prossimo per presentare una domanda a loro nome.

1.2. Scozzari e Giunta c. Italia

"... la Corte ritiene che in caso di **conflitto tra il genitore biologico e la persona incaricata dalle autorità della tutela dei figli** per quanto riguarda gli interessi di un minore, vi è il rischio che certi interessi del minore non siano mai portati all'attenzione della Corte e che il minore sia privato di un'effettiva tutela dei suoi diritti ai sensi della Convenzione. Di conseguenza, come ha osservato la Commissione, anche se la madre è stata privata dell'autorità genitoriale, che è uno dei fatti all'origine del conflitto che sta portando avanti dinanzi alla Corte, il suo status di madre biologica è sufficiente a conferirle il potere di adire la Corte anche per conto dei suoi figli al fine di tutelare i loro interessi». Nel caso in esame i bambini erano stati collocati in un centro di accoglienza caratterizzato dall'istigazione da parte dei responsabili - successivamente condannati per maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti delle persone ospitate in casa - a interrompere i rapporti tra i bambini loro affidati e i loro genitori biologici e ad impegnarsi nella pratica diffusa dell'omosessualità. Il conflitto tra la madre e il tutore si era manifestato durante tutta la procedura interna ed era relativo, tra l'altro, all'inserimento in questa struttura.

1.3. Linee Guida del CdE sulla Giustizia a misura di bambino

Linee Guida del CdE sulla Giustizia a misura di bambino: i bambini sono titolari di diritti e, in quanto tali, dovrebbero avere accesso ai rimedi per esercitare efficacemente i loro diritti o rispondere ad una violazione di tali diritti.

P. 91 LG: "La CEDU conferisce a 'tutti' coloro i cui diritti sono stati violati il diritto a 'un ricorso effettivo dinanzi a un organo nazionale'. Questa formulazione include chiaramente i bambini stessi. Ne consegue che i minori possono rivolgersi alla Corte anche se non possono avviare un procedimento ai sensi del loro diritto nazionale". L'ultima affermazione sarebbe suffragata dal parere della cancelleria della Corte ("I minori possono quindi adire la Corte anche se il diritto nazionale non conferisce loro la capacità di agire in tribunale"), ma non trova riscontro nella giurisprudenza della CtEDU.

1.4. Limiti all'approccio pragmatico

L'approccio pragmatico si giustifica se il bambino è privo di rappresentante legale.

Quando questo c'è, la CtEDU non dovrebbe riconoscere la legittimazione a soggetti diversi, salvo ragioni eccezionali (ad es. grave conflitto tra minore e rappresentante) da allegare e provare.

In pratica, tra genitore (biologico, decaduto o non collocatario) e bambino può esservi un conflitto di interessi >

Il genitore decaduto/leso può far valere il suo diritto al rispetto della vita familiare.

Se la Corte ritiene che **il minore (portatore di un diritto autonomo e diverso da quello dei genitori) debba far sentire la sua voce**, potrebbe indicare al richiedente di chiedere alle autorità nazionali la nomina di un **curatore speciale** affinché possa partecipare al procedimento CEDU e dare una rappresentazione obiettiva e imparziale dell'interesse del minore.

Se è in grado di discernimento, la Corte potrebbe anche autorizzare la partecipazione personale del bambino.

1.5. Possibilità dell'intervento del terzo

ARTICOLO 36 - Intervento di terzi

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

Hanno diritto di intervento anche: gli SM i cui cittadini abbiano proposto ricorso contro un altro SM (§1), la Commissaria per i Diritti Umani (§3)

- ✓ **La controparte del giudizio interno ha diritto di intervenire?**
- ✓ **I genitori adottivi, l'esercente la responsabilità in via esclusiva, l'altro genitore, il bambino Possono intervenire?**
- ✓ **Il giudice può nominare un curatore speciale in vista dell'intervento?**

2. Oggetto del procedimento

Un caso pratico

Caio e Mevia hanno un figlio, cui ne seguono altri nel giro di pochi anni. Lui fa lavori saltuari, lei pur essendo casalinga non si occupa nè dei figli nè della casa. Hanno problemi di salute e di dipendenze. Interventi plurimi di Servizi Sociali, ASL, ONG senza esiti apprezzabili > affido extrafamiliare consentito con diritto di visita > misure varie ex articolo 333 CC > decadenza dalla responsabilità genitoriale > procedura di adottabilità > adozione

Davanti alla Corte EDU si vuole invocare il non rispetto dell'articolo 8 per non aver fatto lo Stato tutto il possibile per consentire la riunificazione familiare.

Qual è **l'oggetto del procedimento** CEDU?

Si può ripercorrere tutta la vicenda (durata vari anni) fin dal primo intervento per individuare negligenze e manchevolezze pubbliche?

N.B. la stessa questione si pone *mutatis mutandis* in caso di separazione e divorzio e in caso di procedure di modifica ripetute nel tempo

2.1. Pluralità di procedimenti interni e processo CEDU Strand Lobben c. Norvegia [GC]

“146. Nella loro domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera, i ricorrenti cercano di estendere le loro doglianze in modo tale da includervi anche i procedimenti sopra menzionati condotti dal 2008 al 2010. Ora, tali doglianze non sono parte integrante del loro ricorso dichiarato ricevibile dalla camera. In ogni caso, tali doglianze sono state sottoposte per la prima volta alla Grande Camera più di sei mesi dopo le ultime decisioni interne pronunciate nell’ambito dei procedimenti in questione e, come sopra indicato (...), senza che siano state esaurite le vie di ricorso interne per il più recente di questi procedimenti.

147. Pertanto, la Corte non ha competenza per esaminare la compatibilità con l’articolo 8 della Convenzione dei procedimenti che erano anteriori alla sentenza emessa dalla corte d’appello il 22 aprile 2010 o che si sono conclusi con tale sentenza, tra cui quello relativo alle restrizioni del diritto di visita (paragrafo 76 *supra*).

148. **Tuttavia**, quando esaminerà il procedimento relativo alla decisione adottata dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e alle decisioni che deliberano sui ricorsi presentati avverso quest’ultima, in particolare la sentenza pronunciata dal tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012, **la Corte dovrà ricondurre tale procedimento e tali decisioni nel loro contesto, il che la porterà inevitabilmente a interessarsi in una certa misura ai procedimenti e alle decisioni anteriori** (si vedano, ad esempio, Jovanovic c. Svezia, n. 10592/12, § 73, 22 ottobre 2015, e Mohamed Hasan, sopra citata, § 151).”

3. L'esaurimento dei rimedi interni

Un caso pratico

Tito e Livia, conviventi more uxorio, sono in conflitto fin dalla nascita del figlio; decidono di separarsi e chiedono al TO di disciplinare il diritto di visita. Ne deriva una procedura a alta conflittualità, CTU, incontri protetti, interventi di educatori e psicologi. Livia non condivide il provvedimento finale e propone reclamo che viene respinto. E' esasperata e chiede all'avvocato di andare alla CEDU.

Sono esauriti i **rimedi interni**?

Si deve proporre **ricorso per cassazione**?

3.1. Esecuzione dei provvedimenti e rimedi interni

Santonicola e Palumbo c. Italia – 26/05/2020

34. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, essa non può essere adita fino all'esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Lo scopo di questa norma è quello di **offrire agli Stati contraenti la possibilità di prevenire o riparare le violazioni contestate prima che siano portate dinanzi alla Corte** (cfr., tra l'altro, Mifsud c. Francia (dic.) [GC], n. 57220/00, § 15, CEDU 2002-VIII, e Simons c. Belgio (dic.), n. 71407/10 § 23, 28 agosto 2012).

... 36. Nel caso di specie, la Corte ... concorda con il Governo che, prima di adirla, i ricorrenti avrebbero dovuto rivolgersi, ai sensi dell'articolo 337 ter CC (...), alla Corte d'Appello, organo competente nel caso di specie, per lamentarsi della mancata esecuzione della decisione da parte dei servizi sociali. La Corte d'Appello, che in questo caso è **il giudice che ha emesso la decisione in questione, aveva il potere di adottare misure specifiche per facilitarne l'esecuzione**, secondo quanto previsto dall'articolo 337 ter. 37. La Corte constata che i ricorrenti non hanno offerto ai giudici nazionali, ai sensi dell'art. 337 ter CC, la possibilità di prevenire o sanare le violazioni della Convenzione nel loro ordinamento giuridico interno. Di conseguenza, va accolta l'eccezione del Governo di non esaurimento dei rimedi interni, in quanto i ricorrenti si sono privati della possibilità di tutelare i loro diritti ai sensi dell'art. 8 della Convenzione

4. L'interesse del minore

Un caso pratico:

Giulio e Clelia, dopo un amore intenso ma breve, si detestano e non si parlano; due tentativi di mediazione sono andati a vuoto; percorsi di supporto alla genitorialità e terapie sono state abbandonate dall'uno o dall'altro; come spesso accade la conflittualità si riversa sulla figlia che vive con la madre e a un certo punto rifiuta di vedere il padre con manifestazione di profondo disagio sia fisico che psicologico. Il giudice sospende il diritto di visita e dà una serie di prescrizioni.

Si può ricorrere in via di **urgenza** alla CEDU?

L'interesse del minore è **tutelato dalla Convenzione**?

La **Convenzione di New York e la Convenzione de L'Aja** si applicano davanti alla CEDU?

Cos'è e come si valuta l'interesse del minore?

Chi protegge l'interesse del minore davanti alla Corte?

4.1. Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC]

L'applicazione delle altre convenzioni

131. La Convenzione non deve essere interpretata in modo isolato, ma in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 31 § 3 c) della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, si deve tener conto "di tutte le norme pertinenti del diritto internazionale applicabili nelle relazioni tra le parti", in particolare quelle relative alla protezione internazionale dei diritti umani (Golder v. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 29, Serie A n. 18, Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 90, CEDU 2001-II, e Al Adsani c. Regno Unito [GC], n. 35763/97, § 55, CEDU 2001-XI).

132. In materia di sottrazione internazionale di minori, gli obblighi che l'articolo 8 impone agli Stati contraenti devono quindi essere interpretati, tra l'altro, alla luce della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980...

4.1. Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC]

L'interesse del minore

135. La Corte rileva che attualmente esiste un ampio consenso - anche nel diritto internazionale - sul fatto che **in tutte le decisioni riguardanti i minori, il loro interesse superiore deve avere la precedenza** (si vedano, sopra, i numerosi riferimenti citati nei paragrafi 49-56, e in particolare l'articolo 24 § 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Come afferma la Carta, ad esempio, "ogni bambino ha il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario ai suoi interessi".

136. Gli interessi del bambino hanno un duplice aspetto. Da un lato, prevede che i legami tra lui e la sua famiglia siano mantenuti, tranne nei casi in cui la famiglia si è dimostrata particolarmente indegna. Di conseguenza, solo circostanze molto eccezionali possono, in linea di principio, portare a una rottura del rapporto familiare e deve essere fatto ogni sforzo per mantenere i contatti e, se del caso, a tempo debito, per "ricostituire" la famiglia (Gnahoré c. Francia, citata, § 59). D'altro canto, è certamente nell'interesse superiore del bambino svilupparsi in un ambiente sano e l'articolo 8 non può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del proprio figlio (cfr., tra l'altro, Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, § 50, CEDU 2000 VIII, e Maršálek c. Repubblica Ceca, n. 8153/04, § 71, 4 aprile 2006).

5. Il giusto processo

Nel procedimento interno le parti sono state rappresentate da avvocati di fiducia, hanno partecipato alle udienze, depositato memorie, rilasciato dichiarazioni spontanee, chiesto e ottenuto prove. L'avvocato di uno dei genitori davanti alla CEDU lamenta che una sua richiesta di CTU non è stata accolta e il giudice ha deciso sulla base delle relazioni dei servizi. Lamenta anche che l'ascolto del minore non è stato video-registrato.

Come agire a livello interno per poter sollevare davanti alla CEDU questioni sotto il **volet procedurale**?

L'importanza del dialogo col giudice e le controparti.

5.1. L'importanza della tempestività

Barletta e Farnetano c. Italia

Caso di lamentata negligenza medica, violazione degli art. 2 e 8 CEDU - protezione dell'integrità morale e fisica delle persone, nel contesto delle cure mediche somministrate - (allegate malformazioni da parto), fatta valere a livello interno sia in un processo penale che in un processo civile per danni.

La Corte conclude che **l'indagine è stata adeguata ma condanna l'Italia** perché sia il processo penale (10 anni) che quello civile (pendente da 8 anni) **non sono stati tempestivi**



ATTENZIONE

Tempestiva fissazione dell'udienza e attenta gestione dei tempi del processo

Se necessario, nelle more, incaricare i SS di raccogliere informazioni e riferire e quindi intervenire

Adottare provvedimenti specifici e dettagliati, con adempimenti verificabili in sede di esecuzione

6. Tempi del processo e emergenza sanitaria

Richiesta n. 17289/20 D.C. c. Italia

Richiesta n. 17289/20 D.C. c. Italia introdotto il 18 aprile 2020

la Corte ha rigettato la richiesta di misure urgenti e ha comunicato il caso al Governo

OGGETTO DEL CASO

La domanda riguarda la presunta violazione del diritto del ricorrente al rispetto della vita familiare, per non aver le autorità italiane adottato misure provvisorie urgenti per garantire il mantenimento del legame familiare con la figlia.

Il **2 aprile 2020** il ricorrente ha presentato al Tribunale di Arezzo un ricorso per separazione legale, chiedendo l'affidamento congiunto della figlia, di 5 anni, che la moglie aveva portato via con sé dopo aver lasciato la casa coniugale un mese prima. Con lo stesso atto, il ricorrente ha chiesto al giudice di dichiarare il procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 18 del 2020 ("Nuove misure urgenti per combattere la crisi epidemiologica della COVID-19 e contenere i suoi effetti sulla giustizia civile, penale, fiscale e militare").

La richiesta di misure urgenti è stata respinta e, il 9 aprile 2020, il Tribunale di Arezzo ha fissato la prima udienza per il 29 ottobre 2020, al fine di adottare provvedimenti provvisori urgenti nell'interesse del minore.

6.1. Segue. D.C. c. Italia

DOMANDE ALLE PARTI

1. Il ricorrente ha subito interferenze nell'esercizio del suo diritto al rispetto della vita familiare, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione? In caso affermativo, tale ingerenza era prevista dalla legge alla luce del quadro normativo nazionale (da un lato, l'art. 706 del Codice di Procedura Civile, che stabilisce che l'udienza deve tenersi entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, e, dall'altro, l'art. 83 del Decreto Legislativo n. 18 del 2020, che prevede che le udienze non siano rinviate e che i termini non siano sospesi in caso di procedimenti cautelari in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona o di procedimenti il cui rinvio possa arrecare grave pregiudizio alle parti)?
2. Tale ingerenza era giustificata e proporzionata in considerazione del fatto che il Tribunale di Arezzo ha fissato la prima udienza del procedimento di separazione per l'adozione di provvedimenti provvisori urgenti nell'interesse del minore sette mesi dopo la presentazione della relativa domanda di affidamento e di regolamentazione dell'accesso e che, nel frattempo, la madre ha impedito qualsiasi contatto tra il ricorrente e la figlia (Improta c. Italia, n. 66396/14, 4 ma 2017)?
3. Le autorità nazionali hanno rispettato i loro obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e hanno adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire il mantenimento del legame familiare tra l'istante e la figlia, in particolare garantendo l'effettivo esercizio del suo diritto di visita?
4. Il ricorrente dispone, come previsto dall'art. 13 della Convenzione, di un efficace rimedio interno per far valere le sue contestazioni ai sensi dell'art. 8?

7. Il controllo della Corte

Controllo sul procedimento e la motivazione

Versus “forensic approach”

Strand Lobben c. Norvegia [GC]

“tenuto conto in particolare del carattere limitato degli elementi che si possono ricavare dagli incontri madre-figlio che sono stati organizzati (...), e del fatto che, nonostante la nuova situazione familiare della prima ricorrente, non è stata richiesta alcuna nuova perizia sulle capacità genitoriali, anche se si trattava di un punto fondamentale della valutazione del tribunale distrettuale (...), e vista altresì l’assenza di motivazione sulla persistenza della vulnerabilità di X (...), la Corte considera che il processo all’origine della decisione controversa del 22 febbraio 2012 non sia stato condotto in modo tale da tenere debitamente conto di tutti i punti di vista e gli interessi dei ricorrenti. Essa ritiene pertanto che il procedimento in causa non abbia presentato garanzie proporzionate alla gravità dell’ingerenza e degli interessi in gioco.”



ATTENZIONE

**Accuratezza, qualità,
aggiornamento delle
informazioni, valutazioni,
monitoraggi**

Scelte probatorie coerenti

Che si scelga la via della
CTU o dell'intervento
pubblico (UFSMIA), le
conclusioni devono essere
aggiornate

Motivazioni accurate su
tutti i fatti rilevanti anche
se già analizzati in
precedenti decisioni

Dopo la condanna

Lo Stato viene condannato.

Cosa succede?

Entro 6 mesi dalla definitività, la vittima ottiene il **pagamento** delle somme riconosciute dalla Corte EDU a titolo di danno morale e di spese.

Lo Stato deve presentare un Piano d'Azione al CMDH indicando le **misure individuali e le misure generali** adottate.

L'interessato può intervenire davanti nel procedimento di esecuzione? Es. caso Zhou

Si può ottenere la riapertura del caso? La revisione della sentenza? Vedi C.Costituzionale n. 93/2018

Sulla riapertura del processo

Corte Cost. n. 93/2018

Dichiara non fondata la questione di leg.cost. sollevata nel giudizio di revisione di sentenza di adozione a seguito di condanna CEDU (caso Zhou); la C.Cost.:

- Richiama la propria sentenza n. 123 del 2017 in cui, “dopo avere esaminato la giurisprudenza della Corte EDU e valorizzato, in particolare, l’importante pronuncia della Grande camera, 5 febbraio 2015, *Bochan contro Ucraina* (n. 2), ha ritenuto che l’art. 46, paragrafo 1, della CEDU, come letto dalla Corte di Strasburgo cui spetta la funzione di interprete «eminente» (sentenze n. 49 del 2015 e n. 348 del 2007) del diritto convenzionale, allo stato non imponga un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi. La Corte EDU, infatti, nell’interpretare l’art. 46, paragrafo 1, si limita ad incoraggiare l’introduzione della misura ripristinatoria della riapertura dei processi non penali, lasciando, tuttavia, la relativa decisione agli Stati contraenti, e ciò in considerazione della **necessità di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale.**
- Ricorda che, in detta decisione, ha auspicato per la materia civile e amministrativa “sia un sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale ...sia un intervento del legislatore che permetta di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi” (cfr C.Cost. n. 6 del 2018).
- Rileva che “Ad oggi la giurisprudenza della Corte di Strasburgo non è mutata, come dimostra la sentenza della Grande camera, 11 luglio 2017, *Moreira Ferreira contro Portogallo* (n. 2), ove si è nuovamente sottolineata la **differenza tra processi penali e civili e la necessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i terzi, la cui posizione processuale non è assimilabile a quella delle vittime dei reati nei procedimenti penali** (paragrafi 66 e 67). La sentenza, anzi, si segnala per l’affermazione, ripresa da diverse angolazioni nelle opinioni dissenzienti, secondo cui la riapertura dei processi interni, finanche penali, a seguito di sopravvenute sentenze della Corte EDU di accertamento della violazione di diritti convenzionali, non è un diritto assicurato dalla Convenzione (paragrafo 60, lettera a)”.
- Conclude che “L’assenza di novità nella lettura, ad opera della Corte di Strasburgo, dell’art. 46, paragrafo 1, della CEDU in relazione all’obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi, del resto neanche affermato nel caso di specie, esaurisce, dunque, l’esame dell’odierno *thema decidendum* e comporta il rigetto della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal rimettente esclusivamente sotto il profilo della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro interposto”.

Sulla riapertura del processo come misura individuale

L'indicazione da parte della CtEDU della obbligatorietà della riapertura del processo, quale misura atta a garantire la *restitutio in integrum*, in materia diversa da quella penale, si rinviene esclusivamente in sentenze rese nei confronti di Stati i cui ordinamenti interni già prevedono, in caso di violazione delle norme convenzionali, strumenti di revisione delle sentenze passate in giudicato

v. Artemenko c. Russia, § 34; Kardoš c Croazia, § 67; T.Ç. e H.Ç c Turchia, § 94 e 95; Iosif e altri c Romania, § 99; Paykar Yev Haghtanak LTD c Armenia, § 58; Yanakiev c Bulgaria, § 90; Gurov c Moldavia, § 43

Cosa deve fare il giudice nazionale dopo una condanna?

Il Giudice nazionale ha, come ogni altro agente dello Stato, **l'obbligo di fare tutto il necessario per rimuovere la violazione accertata e per evitare che analoghe violazioni si producano di nuovo.**

In materia di famiglia – dove le decisioni diverse da quelle di status sono rette dalla clausola rebus sic stantibus avendo ad oggetto situazioni di durata

- Se il procedimento è ancora pendente, rivedere, in contraddittorio con le parti, il provvedimento e adottare nuove misure in sintonia con i principi affermati dalla CtEDU
- Se il procedimento è definito, il PM dovrà chiedere l'apertura di un procedimento ex art 330 ss CC al TM
- Le parti possono sempre introdurre un nuovo ricorso o sollecitare un nuovo provvedimento

Esempi di bilanci d'azione in materia di famiglia

HUDOC EXEC

[https://hudoc.exec.coe.int/ENG#{"EXECDocumentTypeCollection":\["CEC"\]}](https://hudoc.exec.coe.int/ENG#{)

Bilancio d'azione

Piazzi e altri

Strumia e altri

appresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa

Gruppe d'affaires Piazzi et autres
Deuxième partie
Bilan d'action

requête n°	Affaire	Arrêt du	Définif le
1660/14	ENDRIZZI	23/03/2017	23/06/2017
6396/14	IMPROTA	4/05/2017	4/08/2017
3377/13	STRUMIA	23/06/2016	23/09/2016
360/13	D'ACUNTO E PIGNATARO	12/07/2018	12/10/2018
3190/16	BECCARINI E RIDOLFI	07/12/2017	07/03/2018
6171/13	SOLARINO	09/02/2017	09/05/2017

Sommaire
Résumés introductifs des affaires
Mesures individuelles
Satisfaction équilibrée
Autres mesures individuelles
I. Mesures générales
1.1. Publication, diffusion, traduction
1.2. Formation
1.3. Efficacité des juridictions et bonnes pratiques. La recherche effectuée par la DGAC du Ministère de la Justice
Remarques préliminaires

3. Modules d'organisation intégrée et coordonnée des services
3.1. Les Protocoles
3.2. Actes d'organisation internes
4. Modules de règlement à l'égard des litiges
4.1. La médiation.
4.2. Le rite participatif
5. Les lignes directrices
6. Lignes d'action et méthodologies
6.1. Les « bonnes pratiques »
6.2. La réglementation du droit de visite
7. Conclusions

I. Résumés introductifs des affaires
Les affaires de ce groupe portent sur le manquement des autorités nationales à leur obligations de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates que l'on pourra raisonnablement exiger d'elles afin de favoriser le droit de visite des requérants ou le permettre, à tout le moins, de rétablir le contact avec leur enfants (violation de l'Article 8 de la Convention) et le retard injustifié de la part des autorités nationales dans le cadre de procédures pénales qui ont eu pour conséquence de limiter l'accès des requérants à leur enfants (violation de l'Article 8 de la Convention)

II. Mesures individuelles
a. Satisfaction équilibrée
Pour l'ensemble des affaires de ce groupe, les sommes allouées au titre de la satisfaction équilibrée ont été réglées. En annexe vous trouverez les formulaires de paiement.
b. Autres mesures individuelles
Après les arrêts de la Cour EDH, les autorités internes ont mis en place, sur demande du Parquet auprès du Tribunal pour les Enfants (TjPE) ou des parties, les initiatives nécessaires pour éliminer les conséquences de la violation constatée.
Le Gouvernement soutient que les décisions en matière de famille et mineurs (autres que le père-mère).

Affaire	Bilan d'action
ENDRIZZI	La décision n. 3095/2017 du Tribunal ordinaire de Catane, qui a décidé sur la question de <i>status</i> (divorce) a prévu la garde conjointe des parents, le placement chez la mère (qui vit en Sicile), le droit de visite pour le père (qui vit en Trentino). Plus spécifiquement, le Tribunal – avec motivation très articulée et détaillée basée sur une expertise réalisée par un collège d'experts composé d'un neuropsychiatre infantile et psychothérapeute, d'un psychologue et psychothérapeute et un neuropsychiatre – a dicté un programme de gestion de l'enfant, un protocole des relations parentales par rapport à l'enfant, pour garantir la protection de l'enfant et les droits des adultes. Il a prévu le support de deux coordinateurs parentaux avec fonction de support de la relation et de médiation des conflits et il a nommé les Directeurs Psychologues du <i>Consorzio Famiglie</i> de Lentini et de Trento. Compte tenu de l'inertie des Services Sociaux compétents souligné aussi par la Cour EDH dans son arrêt, le Tribunal a ordonné la prise en charge de l'enfant aux Services Sociaux de Lentini, choisis parce qu'ils ont fourni un excellent service de support au Tribunal dans d'autres nombreuses et complexes affaires. Des mesures pour protéger la santé psychologique de l'enfant ont été prises. A cet effet, les Services Sociaux de Lentini ont mis en place une série d'interventions tels que des colloques périodiques de l'enfant avec des spécialistes, des rencontres individuelles avec ses parents et un suivi du développement du rapport entre l'enfant et son père. Le parcours suivi a été bien difficile, toutefois des progrès très importants ont été réalisés : au cours de 2018 l'enfant a rencontré son père sérieusement et spontanément et sans tierce personne, il a passé avec lui des moments en Sicile et en Trentino ils ont partagé des occasions spéciales et ils se parlent au téléphone. Au cours des dernières vacances de Noël, l'enfant, accompagné par sa mère, s'est rendu en Trentino pour visiter son père.
D'ACUNTO E PIGNATARO	Avec décret du 17 novembre 2015, le Tribunal pour Enfants de R réintégré la mère – qui, grâce au support des Services Sociaux, a ré son rôle maternel et est devenue une référence valable pour ses en dans la responsabilité parentale, a révoqué le tuteur provisoire demandé aux Services sociaux de continuer à soutenir les enfants famille. Après l'arrêt de la Cour, la Présidente du Tribunal pour Enfants désigné dans les juges. Pour ce qui concerne les enfants, L. est devenu majeur, et donc la n été invitée à se présenter aux Services Sociaux pour adulte en c problèmes, toutefois le garçon semble avoir surmonté certaines diffi comportementales. La fille S. fréquente la dernière classe du collé elle commence à s'intégrer en classe. Elle est inscrite pour l'i prochain, selon ses souhaits, à un institut technique commercial. Après le décret du Tribunal pour Enfants de Bologne du 15 octobre 2 ni les grands-parents ni le Procureur ont soumis au TjPE des nouvelles requêtes. Toutefois à partir du mois de mai 2017, les mineurs, avec une ce régularité, ont repris les contacts avec les grands parents, ces dernier toujours acceptés les interventions des Services Sociaux. Actuelle deux de trois enfants ont été insérées auprès des Centres d'aide soutien et ils rencontrent les grands parents qui les soutiennent dans activités. La troisième mineure fréquente le lycée, où elle est aus internat, et rencontre avec régularité les grands parents qui l'ont hébergé pour quelque jour dans leur maison.
BECCARINI E RIDOLFI	
SOLARINO	La décision n. 2677/2015 du Tribunal ordinaire de Catania, q décidé sur la question de <i>status</i> (séparation des corps) a prévu la g conjointe des parents, le placement chez la mère, un droit de visite limitations pour le père. Plus spécifiquement, le Tribunal a garanti parents la possibilité de se mettre d'accord sur le temps du droit de v et, au cas où un accord ne serait pas conclu, il a dicté des modalités et temps d'exercice du droit très amples et très détaillés. Le Tribu